

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DELIBERAZIONE N. 28

OGGETTO: Indirizzi del CIV in tema di revisione del "Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS" adottato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 108 del 3 dicembre 2008.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 21 marzo 2023)

Visto l'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. 1° giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

Tenuto conto della propria deliberazione n. 3 del 1° luglio 2022, con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza il Dott. Robertino Ghiselli;

Visto l'art.37, comma 1 e l'art.42 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 recante la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457 recante la disciplina denominata "*Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli*";

Visto l'art. 46, commi 2 e 3 della legge 9 marzo 1989, n. 88 recante la disciplina del contenzioso in materia di prestazioni;

Visto l'art. 9-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 recante disposizioni in materia previdenziale;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

Tenuto conto della propria deliberazione n. 28, del 21 novembre 2019 avente ad oggetto "*Il Contenzioso ed il ruolo dei Comitati*";

Tenuto conto della propria deliberazione n. 20 del 20 dicembre 2022 di approvazione del Documento Generale di Indirizzo con cui il CIV fissa gli obiettivi strategici pluriennali e le rispettive priorità;

Tenuto conto della propria deliberazione n. 13, del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto la "*Relazione Programmatica 2023-2025*";

Tenuto conto della propria deliberazione n. 21 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto le "*Linee di indirizzo sulla regolamentazione del contenzioso amministrativo*";

Considerato che per favorire lo svolgimento delle proprie attività, il CIV ritiene fondamentale potersi avvalere del supporto dei Comitati territoriali dell'Istituto, in quanto soggetti che, avendo una composizione partecipativa analoga al CIV, appaiono gli organismi più idonei a tal fine, nell'ottica di contribuire, nei relativi territori, a rafforzare e valorizzare il rapporto fra l'Istituto, gli interlocutori sociali ed istituzionali e l'utenza;

Valutato che i Comitati in quanto rappresentativi delle parti sociali del territorio, costituiscono un valido punto di osservazione e di raccolta dei bisogni dell'utenza, degli intermediari e della comunità locale;

Tenuto conto che il CIV ha in più occasioni ribadito l'opportunità di una unitaria e omogenea regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei Comitati e, pertanto, di un innovativo Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS,

Ritenuto necessario, per quanto sopra, evidenziare l'esigenza di una revisione del vigente "*Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS*", adottato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 108 del 3 dicembre 2008;

DELIBERA

l'allegato "Regolamento per le riunioni dei Comitati centrali e periferici dell'INPS"
e di trasmetterlo al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione definitiva.

IL SEGRETARIO

(Gaetano CORSINI)

IL PRESIDENTE

(Robertino Ghiselli)

Allegato alla deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 28 del 21 marzo 2023

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**REGOLAMENTO PER LE RIUNIONI
DEI COMITATI CENTRALI E PERIFERICI DELL'INPS**

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, lo svolgimento delle riunioni dei Comitati centrali e periferici che operano presso l'Istituto, ivi compresi i Comitati di Vigilanza di cui all'articolo 4, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il Fondo di integrazione salariale e i Comitati di solidarietà da ultimo disciplinati dal decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, tutti d'ora in avanti indicati con il termine "Comitati".
2. Sono parimenti disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, le riunioni delle commissioni istruttorie dei Comitati di cui all'articolo 37, comma 1, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, le riunioni delle speciali commissioni deliberanti dei comitati provinciali previste dall'articolo 46, commi 2 e 3, della legge 9 marzo 1989, n. 88, le riunioni delle sottocommissioni istruttorie di cui all'articolo 29 del presente regolamento, nonché le riunioni delle Commissioni provinciali Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e della Commissione Centrale per l'accertamento e la riscossione dei Contributi Agricoli Unificati (CAU) di cui all'articolo 9-sexies, comma 3, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Le procedure di definizione dei ricorsi amministrativi sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 2

Insedimento dei Comitati ed elezione del Presidente

1. La riunione di insediamento dei Comitati è convocata e aperta dal componente più anziano di età, di norma, entro quindici giorni dalla data di notificazione all'INPS del relativo decreto di costituzione.
2. Nella riunione di insediamento, i suddetti Comitati, ad eccezione di quelli la cui carica di Presidente è già prefissata da specifiche disposizioni legislative, procedono all'elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto, tenendo conto delle prescrizioni legislative in materia di eleggibilità alla predetta carica, ove stabilite.
3. È eletto Presidente del Comitato il componente che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti. Ove necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non venga raggiunta tale maggioranza, eventualmente anche nella stessa riunione. Qualora il Presidente non sia stato ancora eletto dopo tre riunioni, deve esserne data informazione al soggetto competente alla nomina del Comitato, trasmettendo copia dei verbali delle riunioni stesse.
4. Nella riunione di insediamento ciascun Comitato regionale e provinciale elegge anche un Vice Presidente con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, tenendo altresì conto delle prescrizioni legislative in materia di eleggibilità a tale carica.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai Comitati centrali nei soli casi in cui la figura del Vice Presidente sia prevista da legge o da decreto.
6. Il verbale della riunione di insediamento è sottoscritto dal componente anziano che ha esercitato le funzioni di Presidente e dal segretario del Comitato. Il verbale della riunione

di insediamento dei Comitati centrali e regionali va trasmesso in copia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre la copia del verbale della riunione di insediamento dei Comitati provinciali va trasmesso all'Ispettorato territoriale del lavoro.

Art. 3

Il Presidente del Comitato

1. Le riunioni dei Comitati centrali e periferici, successive a quella di insediamento, sono convocate e presiedute dal rispettivo Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, ove previsto, ovvero dal componente anziano in assenza di altro componente appositamente delegato.
2. Il Presidente predispose l'ordine del giorno della riunione, assicura l'istruttoria dei relativi argomenti, accerta la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la riunione, partecipa le eventuali comunicazioni, regola e riassume la discussione, pone in votazione le proposte di deliberazione e ne comunica l'esito, dichiara sciolta la riunione al termine dei lavori.
3. Nella predisposizione dell'ordine del giorno, il Presidente tiene conto anche degli argomenti eventualmente indicati dai singoli componenti il Comitato.
4. Qualora i due terzi dei componenti facciano motivata richiesta scritta per la trattazione di argomenti specificamente indicati, il Presidente è tenuto a convocare il Comitato entro quindici giorni, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente regolamento.

Art. 4

Mancata partecipazione dei componenti

1. I componenti che sono impossibilitati a partecipare ad una riunione sono tenuti ad informare la segreteria del rispettivo Comitato almeno quarantotto ore prima della riunione stessa, salvo casi di forza maggiore.
2. All'inizio di ogni riunione il Presidente dà comunicazione delle assenze giustificate, con relativa indicazione nel verbale della riunione medesima.
3. Qualora un componente non partecipi alle riunioni per più di tre volte consecutive senza giustificare l'assenza, il Presidente è tenuto ad attivare la procedura per la dichiarazione di decadenza in applicazione di quanto stabilito dall'art.42 del DPR 30 aprile 1970, n. 639, iscrivendo l'argomento all'ordine del giorno della prima riunione utile per la formulazione da parte del Comitato della proposta da inoltrare al soggetto competente alla nomina dei componenti.

Art. 5

Dimissioni

1. Le dimissioni dal Comitato debbono essere rassegnate con atto scritto inviato al soggetto competente alla nomina e debbono essere contemporaneamente comunicate al Presidente del Comitato medesimo.
2. Le dimissioni diventano operanti soltanto dalla data della formale accettazione da parte del soggetto competente alla nomina o, comunque, dalla data del decreto di nomina del sostituto.
3. Le dimissioni possono essere revocate, con le stesse forme indicate al precedente comma 1, a condizione che non siano già state formalmente accettate o non sia già stato nominato il sostituto.

Art. 6

Partecipazione del Direttore generale

1. Alle riunioni dei Comitati centrali partecipa con voto consultivo il Direttore generale. Il Direttore generale può delegare, ai fini della partecipazione, i responsabili delle strutture centrali competenti per la materia da trattare o altri dirigenti della medesima struttura.
2. Il Direttore generale ha potere di iniziativa e proposta.

Art. 7

Partecipazione dei Direttori regionali e provinciali

1. Alle riunioni dei Comitati periferici partecipano, con voto deliberativo, i Direttori regionali o provinciali territorialmente competenti. In caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dai dirigenti o funzionari da questi designati.

Art. 8

Intervento dei componenti il Collegio dei sindaci e del Magistrato della Corte dei conti

1. Alle riunioni dei Comitati centrali intervengono i componenti il Collegio dei sindaci ed il Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.

Art. 9

Il segretario del Comitato

1. Il segretario partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di verbalizzazione e svolge tutti gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle riunioni stesse, fornendo anche il necessario supporto tecnico-specialistico.
2. I segretari dei Comitati centrali sono nominati con ordine di servizio del Responsabile della Struttura competente a fornire supporto tecnico e amministrativo ai Comitati medesimi.
3. I segretari dei Comitati periferici sono nominati con determinazione dei Direttori regionali o provinciali territorialmente competenti.
4. Il titolare della funzione di segretario, qualora non possa partecipare ad una riunione, è sostituito da altro funzionario designato dai responsabili delle competenti strutture.
5. I segretari dei Comitati centrali e periferici possono essere coadiuvati da addetti di segreteria nominati con le stesse modalità rispettivamente previste ai commi 2 e 3.

Art. 10

Partecipazione alle riunioni

1. I presidenti dei Comitati centrali possono convocare alle riunioni i responsabili delle strutture centrali o loro delegati, quando la presenza degli stessi sia funzionale alla trattazione di argomenti di competenza delle medesime strutture o quando sia comunque ritenuta utile la loro audizione.

2. I presidenti dei Comitati, centrali e periferici, possono richiedere ai responsabili delle strutture interessate la partecipazione alle riunioni di funzionari o medici la cui partecipazione sia ritenuta necessaria per fornire chiarimenti sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. La partecipazione alle riunioni dei soggetti invitati ai fini della trattazione di determinati argomenti è limitata al tempo occorrente per l'esame degli argomenti stessi.
4. Alle riunioni dei Comitati centrali può altresì partecipare il dirigente competente della struttura che fornisce supporto tecnico e amministrativo agli organismi medesimi, nonché uno o più funzionari della medesima Struttura.

Art. 11

Riunione riservata

1. Per materie di particolare delicatezza, ovvero per questioni che coinvolgono l'onorabilità della persona, il Presidente può proporre, di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, che la riunione sia riservata ai componenti il Comitato.
2. Alle riunioni riservate dei Comitati centrali partecipa anche il Direttore generale, o suo delegato, nonché i componenti il Collegio dei sindaci e il Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.
3. Nelle riunioni riservate le funzioni di segretario sono esercitate dal componente più giovane d'età tra quelli presenti alla riunione, il quale provvede alla stesura del verbale. A tal fine, il Presidente può disporre che la discussione sia registrata. In tal caso, si applica l'articolo 25, comma 5, del presente Regolamento.
4. Il verbale della riunione riservata deve essere letto e approvato entro trenta giorni in una riunione anch'essa riservata.

Art. 12

Conflitto di interessi

1. I componenti dei Comitati e il Direttore generale sono tenuti ad allontanarsi dalla sala della riunione durante la trattazione dei singoli argomenti in tutti i casi in cui si trovino in posizione di conflitto di interessi ai sensi di quanto disposto dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto. Qualora il conflitto di interessi riguardi un componente collegato da remoto secondo una delle modalità previste dall'articolo 13 del presente regolamento, lo stesso è tenuto a disattivare il collegamento.
2. Il suddetto conflitto di interessi deve essere tempestivamente dichiarato dai soggetti su indicati e debitamente riportato nel verbale della relativa riunione.
3. Il componente che si allontani dalla sala della riunione o che abbandoni la riunione telematica, dopo aver dichiarato di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto ad un argomento in trattazione, non fa venir meno il numero legale previsto per la validità della riunione finché la trattazione dell'argomento stesso non è esaurita.
4. Anche il segretario e gli altri soggetti invitati a partecipare alla riunione debbono allontanarsi dalla sala o disattivare il collegamento da remoto qualora vengano a trovarsi nelle situazioni indicate al comma 1.

TITOLO II DELLA CONVOCAZIONE

Art. 13

Sede e modalità di svolgimento della riunione

1. Il Comitato può essere convocato secondo le modalità alternative di seguito indicate:
 - a) convocazione del Comitato con la presenza fisica di tutti i partecipanti. In tale ipotesi, i Comitati centrali sono convocati, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto sita in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, mentre i Comitati periferici e le Commissioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento sono convocati presso le relative sedi regionali e provinciali dell'Istituto.
 - b) convocazione del Comitato con parziale partecipazione in videoconferenza. In tale ipotesi, i Comitati centrali sono convocati, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, presso la Direzione generale dell'Istituto sita in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, mentre i Comitati periferici e le Commissioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente Regolamento sono convocati presso le relative sedi regionali e provinciali dell'Istituto. Nel luogo indicato in convocazione deve comunque trovarsi il Segretario, onde consentire l'identificazione anche dei componenti fisicamente presenti e la raccolta dei mezzi necessari alla stesura del verbale. I singoli partecipanti, che optino per la partecipazione in videoconferenza, hanno l'obbligo di informare, almeno 24 ore prima della riunione, le Strutture amministrative di riferimento. La presenza in videoconferenza deve intendersi come partecipazione presso il luogo indicato in convocazione. Le predette modalità si osservano anche quando la comunicazione di partecipazione in videoconferenza abbia luogo successivamente alla convocazione della seduta nelle modalità di cui alla lettera a). La partecipazione del Presidente in videoconferenza è sempre ammessa. Coloro che partecipano in videoconferenza alla riunione sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da garantire la riservatezza della riunione.
 - c) convocazione del Comitato in videoconferenza a cui tutti i partecipanti possono intervenire esclusivamente mediante collegamento telematico. In tale ipotesi, la riunione si svolge esclusivamente con le modalità previste per il collegamento da remoto che si estendono anche al Segretario. L'atto di convocazione deve espressamente indicare che la riunione si svolgerà esclusivamente in videoconferenza, senza che sia necessario indicare il luogo della riunione. Tutti i partecipanti sono tenuti ad assicurare che il collegamento avvenga in modo da garantire la riservatezza della riunione.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), qualora si verifichi il malfunzionamento del collegamento in video conferenza che impedisca ai singoli partecipanti di prendere parte alla riunione, si potrà ricorrere limitatamente agli stessi all'utilizzo del solo collegamento audio, previo consenso dei componenti del Comitato in presenza e/o utilmente collegati in videoconferenza.

Art. 14

Frequenza delle riunioni

1. Le riunioni dei Comitati sono convocate secondo una frequenza che tenga conto anche dei criteri della razionalità e della economicità di spesa.
2. A tal fine, all'inizio di ogni anno, viene assegnato il budget, definito con criteri oggettivi, necessario, negli esclusivi casi previsti dalla legge, per il rimborso delle spese e per

l'erogazione dei compensi spettanti ai relativi componenti per le riunioni da tenersi nel corso dell'anno medesimo.

Art. 15

Avviso di convocazione

1. La convocazione dei componenti i Comitati deve avvenire con una formale comunicazione. Per i Comitati centrali l'avviso di convocazione deve essere inviato anche al Direttore generale, ai componenti il Collegio dei sindaci, nonché al Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo.
2. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso non meno di otto giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso va spedito non meno di tre giorni prima della riunione.
3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione del giorno e dell'ora fissati per la riunione, nonché, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 13, comma 1, lett. c), del luogo di convocazione, va inviato all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli interessati unitamente all'ordine del giorno, disposto dal Presidente, contenente gli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato se fra tali argomenti ve ne sia qualcuno per il quale deve essere assunta una decisione entro un termine perentorio previsto dalla legge.
4. Qualora, per particolari e contingenti motivi, non sia possibile procedere con le modalità di cui al comma 3, l'avviso deve essere inviato con telegramma indicando sommariamente gli argomenti da trattare.

Art. 16

Invio della documentazione

1. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere trasmessa in via telematica, in tempi utili per una loro adeguata disamina, di regola unitamente all'avviso di convocazione. La documentazione contenente dati sensibili deve essere appositamente contraddistinta e inviata in forma riservata nel rispetto di quanto previsto in materia dalla vigente normativa.
2. La documentazione che per particolari motivi non sia stato possibile inviare preventivamente e quella relativa agli argomenti aggiunti di cui all'articolo 20 va distribuita all'inizio della riunione e, per i componenti collegati da remoto, in modalità telematica.
3. La documentazione concernente gli argomenti sui quali i Comitati debbono adottare la relativa decisione entro un termine perentorio previsto dalla legge, deve essere trasmessa alla rispettiva segreteria del Comitato con congruo anticipo e, comunque, non meno di venti giorni prima della data di scadenza del predetto termine.

TITOLO III
DELLA RIUNIONE

Art. 17

Validità della riunione

1. Per la validità delle riunioni dei Comitati è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate da parte di disposizioni legislative e regolamentari.
2. Se all'ora prefissata del giorno per il quale è stata convocata la riunione non sia presente la maggioranza dei componenti, accertata anche con riferimento a quelli collegati da remoto, il Presidente, trascorsi trenta minuti, dichiara la riunione non validamente costituita ai sensi del comma 1 e rinvia gli argomenti iscritti nel relativo ordine del giorno alla successiva riunione.
3. Nel caso in cui la riunione non sia validamente costituita ai sensi del comma 1 per tre volte consecutive o, comunque, per più di cinque volte nel corso dell'anno solare, anche non consecutive, il Direttore generale ne informa il Consiglio di amministrazione per la formulazione al soggetto competente della proposta di sostituzione di tutti i componenti il Comitato medesimo.
4. La sussistenza del numero legale, oltre ad essere accertata a inizio riunione, può essere verificata nel corso della seduta, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un componente il Comitato, di un componente il Collegio dei sindaci o del Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, del presente regolamento.
5. I componenti collegati in videoconferenza che abbandonino il collegamento prima della fine della riunione, ne danno preventiva comunicazione al Presidente per la verifica della sussistenza del numero legale.

TITOLO IV
DELLA DISCUSSIONE

Art. 18

Interventi e interpellanze

1. Chi intenda prendere la parola deve preventivamente farne richiesta al Presidente, il quale stabilisce il turno degli interventi nella discussione in base all'ordine delle richieste.
2. La mozione d'ordine ha comunque diritto di precedenza e può essere illustrata dal richiedente al termine dell'intervento in corso.
3. Di norma, ciascun intervento non può superare la durata di dieci minuti. In occasione della discussione di argomenti di particolare complessità, il Presidente può stabilire un maggior limite di durata degli interventi.
4. All'inizio o alla fine della riunione ciascun componente può rivolgere interpellanze al Presidente su argomenti di interesse del Comitato. Il Presidente fornisce le risposte nella medesima riunione ovvero, qualora ritenga necessario sentire le strutture competenti,

in una delle riunioni successive e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di presentazione dell'interpellanza.

Art. 19

Argomenti all'ordine del giorno

1. Il Presidente può proporre, all'inizio della riunione e precisandone i motivi, lo stralcio dall'ordine del giorno di uno o più argomenti. La proposta di stralcio è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Su richiesta del Presidente, avanzata di sua iniziativa o su proposta di uno o più componenti, il Comitato può decidere, a maggioranza dei presenti, l'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Ove necessario, il Presidente può chiedere, anche su proposta di uno o più componenti, che le strutture competenti forniscano al Comitato chiarimenti ed informative ulteriori sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 20

Argomenti aggiunti

1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano state preventivamente iscritte all'ordine del giorno della riunione.
2. In caso di urgenza e qualora siano presenti tutti i componenti, è ammesso discutere e deliberare su argomenti, diversi da quelli di cui al comma 4, che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su proposta del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, accolta all'unanimità dei componenti il collegio.
3. In casi eccezionali ed esclusivamente al fine di evitare effetti pregiudizievoli derivanti da una mancata decisione entro termini perentori previsti dalla legge, è altresì ammesso discutere e deliberare anche senza la presenza di tutti i componenti su argomenti che all'inizio della riunione siano stati aggiunti all'ordine del giorno su motivata proposta del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più componenti, a condizione che la proposta stessa venga accolta a maggioranza dei componenti.
4. Sugli argomenti aggiunti che siano oggetto di relazione informativa, non si può comunque deliberare nella riunione in cui gli argomenti stessi vengano inseriti all'ordine del giorno. L'apertura della discussione su tali argomenti è stabilita dal Comitato a maggioranza dei presenti.

TITOLO V

DELLA VOTAZIONE

Art. 21

Validità delle votazioni

1. Non si può procedere alla votazione sui provvedimenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno se al momento del voto non è presente la maggioranza dei componenti, tenendo conto di quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Vanno computati nella maggioranza di cui al comma 1 quei componenti che, in relazione all'argomento sul quale si procede alla votazione, abbiano dichiarato di trovarsi in posizione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.
3. Non devono essere inclusi nella maggioranza di cui al comma 1 i componenti che si siano allontanati dalla sala della riunione o abbiano disattivato il collegamento da remoto al momento della votazione, per ragioni diverse da quelle di cui all'articolo 12.
4. Le deliberazioni sono adottate qualora i voti favorevoli rappresentino la maggioranza dei voti espressi, salvo i casi in cui siano previste maggioranze qualificate da parte di disposizioni legislative o regolamentari. Il voto di astensione vale quale voto contrario.
5. Nelle votazioni in materia di ricorsi non è ammessa l'astensione.
6. In caso di parità tra i voti favorevoli e i voti contrari, prevale il voto del Presidente.

Art. 22

Modalità delle votazioni

1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o, se disposto dal Presidente, per appello nominale. Nei casi di convocazione secondo le modalità di cui ai punti b) e c) dell'art. 13, la votazione avviene sempre per appello nominale. Il Presidente può anche disporre che le votazioni avvengano mediante sistemi di rilevazione elettronica, ove esistenti.
2. La votazione per alzata di mano o con sistemi di rilevazione elettronica è soggetta a riprova se, prima della comunicazione dell'esito della votazione stessa, lo richieda anche uno solo dei componenti presenti.
3. Si procede altresì alla votazione per appello nominale quando lo richieda, prima dell'inizio della votazione stessa, almeno un terzo dei componenti presenti.
4. Ciascun componente ha diritto di fare una breve dichiarazione prima dell'inizio della votazione.
5. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione medesima, salvo quanto previsto dal comma 2.

Art. 23

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto soltanto nei casi esplicitamente previsti dalle disposizioni normative.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti di volta in volta tra i componenti del comitato.
3. Il Presidente, qualora prima dello spoglio delle schede accerti delle irregolarità, deve annullare la votazione e disporre il rinnovo immediato.

Art. 24

Ordine delle votazioni

1. La votazione ha luogo prima sugli eventuali emendamenti e poi sull'intero schema di provvedimento.

2. Ove siano stati presentati più emendamenti ad uno stesso testo deliberativo, essi sono posti ai voti cominciando da quelli che più si allontanano dal testo originario: prima gli emendamenti che sono interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e, infine, quelli aggiuntivi.

TITOLO VI DEL VERBALE

Art. 25

Redazione del verbale

1. Il verbale delle riunioni dei Comitati viene redatto riportando i passi fondamentali della discussione, nonché i fatti avvenuti.
2. Il verbale, salvo quanto previsto dal regolamento in materia di ricorsi amministrativi, deve contenere l'intestazione del comitato, la data della riunione, l'ora di inizio e quella di chiusura, i nomi dei presenti, l'annotazione dei partecipanti di diritto che nel corso della riunione si siano eventualmente allontanati, la procedura e l'esito delle votazioni, con l'indicazione del numero dei componenti presenti al momento delle votazioni stesse, le motivazioni ed il dispositivo dei singoli atti adottati, nell'esercizio delle funzioni attribuite ai Comitati, nonché le dichiarazioni testuali che ad avviso degli intervenuti debbano essere riportate. Per i Comitati centrali nel verbale deve inoltre essere indicato il voto consultivo espresso dal Direttore generale, o da suo delegato, nonché i nomi dei componenti il Collegio dei sindaci e del Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo intervenuti alla riunione.
3. Quando la riunione non possa aver luogo per mancanza del numero legale, nel verbale vanno riportati, oltre ai nomi degli intervenuti, anche quelli degli assenti indicando se siano o meno giustificati, nonché l'ora in cui sia stata accertata l'invalidità della costituzione.
4. Al verbale sono allegati le deliberazioni adottate, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
5. La registrazione video/fonica della seduta e la relativa trascrizione costituiscono mezzi per la redazione del verbale e restano conservati agli atti dell'Istituto fino alla data della sua approvazione.
6. Il verbale è redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
7. Il verbale e gli atti preparatori delle deliberazioni non sono oggetto di pubblicazione. Per l'esercizio del diritto di accesso ai predetti atti trovano applicazione le disposizioni in vigore in materia di accesso e di protezione dei dati personali.

Art. 26

Approvazione del verbale

1. Il verbale è sottoposto all'approvazione entro sessanta giorni ovvero, in mancanza di convocazioni del Comitato in tale periodo, nella prima riunione utile. Esso si intende approvato, senza votazione, quando sul testo non vengono formulate osservazioni di carattere sostanziale.

2. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi debbono limitarsi alla conformità del verbale ai fatti avvenuti e al tenore degli interventi svolti.
3. Delle eventuali precisazioni e dei chiarimenti forniti viene dato atto nel verbale di approvazione. Nel verbale da approvare vengono altresì riportate in calce le correzioni che si rendano necessarie a seguito di tali precisazioni e chiarimenti, eventualmente confrontati con i mezzi utilizzati per la redazione del verbale stesso.
4. Con la sottoscrizione da parte del Presidente e del segretario, il verbale, come sopra redatto ed approvato, fa piena prova delle dichiarazioni degli intervenuti e degli altri fatti avvenuti nel corso della riunione.
5. I verbali che non possono essere sottoposti all'approvazione del Comitato per intervenuta scadenza dello stesso vengono inviati ai componenti uscenti in via telematica ovvero, qualora ciò non sia possibile per particolari motivi, mediante raccomandata postale o a mano con avviso di ricevimento. Essi si intendono approvati nel testo inviato qualora non siano pervenute precisazioni o chiarimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dei verbali medesimi. Le precisazioni e i chiarimenti eventualmente formulati sul testo inviato devono essere comunicati nelle medesime forme agli altri componenti, i quali hanno trenta giorni di tempo per far pervenire eventuali osservazioni al riguardo. Delle predette precisazioni, chiarimenti ed osservazioni va dato atto nei verbali in parola, che in tal modo si intendono approvati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 27

Commissioni istruttorie ed altre commissioni

1. I Comitati regionali e provinciali possono costituire al loro interno una commissione per l'istruttoria dei ricorsi.
2. I Comitati regionali e provinciali possono costituire altre commissioni per lo svolgimento di compiti diversi da quelli relativi all'istruttoria dei ricorsi, in particolare per quanto concerne le prestazioni previdenziali, il decentramento territoriale ed i rapporti con il territorio e con l'utenza.
3. Di ciascuna commissione di cui ai precedenti commi fanno parte i rappresentanti delle singole categorie interessate, secondo una proporzione numerica che rifletta quella esistente all'interno del relativo Comitato.
4. Delle commissioni istruttorie di cui al comma 1 deve comunque far parte almeno uno dei rappresentanti delle amministrazioni statali, nonché il relativo direttore regionale o provinciale dell'Istituto o il rispettivo sostituto.
5. I componenti le commissioni di cui al presente articolo sono nominati dai relativi Comitati regionali e provinciali a maggioranza dei presenti e su proposta dei rispettivi presidenti.
6. Le predette commissioni sono convocate e presiedute dal Presidente del rispettivo Comitato o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della commissione.
7. Le riunioni possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento; la relativa decisione

deve risultare dal verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.

8. Per l'espletamento della relativa attività ciascuna commissione si avvale della segreteria del rispettivo Comitato.

Art. 28

Commissioni speciali deliberanti

1. Per la decisione di determinati ricorsi in materia di prestazioni, nell'ambito dei Comitati provinciali vengono costituite le commissioni speciali previste per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
2. La commissione speciale deliberante prevista per i lavoratori dipendenti è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato provinciale o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente del Comitato medesimo. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della commissione.
3. Le tre commissioni speciali deliberanti previste per i lavoratori autonomi sono rispettivamente convocate e presiedute dal rappresentante dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali, membri del Comitato provinciale. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le funzioni vicarie sono assunte dal componente appositamente delegato dal Presidente. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano della relativa commissione.
4. Le riunioni delle commissioni di cui al presente articolo possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento; la relativa decisione deve risultare dal verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.
5. Per l'espletamento della relativa attività ciascuna commissione speciale si avvale della segreteria del rispettivo Comitato provinciale.

Art. 29

Sottocommissioni istruttorie delle commissioni speciali deliberanti previste per i lavoratori dipendenti

1. La commissione speciale deliberante prevista per i lavoratori dipendenti dall'articolo 46, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, può costituire al suo interno fino a due sottocommissioni per l'istruttoria dei ricorsi di sua competenza.
2. Di ciascuna sottocommissione fanno parte i rappresentanti delle singole categorie interessate secondo una proporzione numerica che rifletta quella esistente all'interno della stessa commissione speciale deliberante.
3. Delle sottocommissioni istruttorie deve comunque far parte almeno uno dei rappresentanti delle amministrazioni statali in seno al Comitato provinciale, nonché il direttore della sede provinciale dell'Istituto o il rispettivo sostituto.
4. I componenti le sottocommissioni istruttorie sono nominati dalla commissione speciale deliberante a maggioranza dei presenti e su proposta del Presidente del Comitato provinciale.

5. Ciascuna delle predette sottocommissioni è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato provinciale o, in caso di impedimento o di assenza, dal Vice Presidente del medesimo Comitato. In caso di assenza di entrambi, le riunioni sono presiedute dal componente più anziano di età della sottocommissione.
6. Le riunioni delle sottocommissioni possono tenersi anche a calendario fisso senza avviso di convocazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 13 del presente regolamento, ma la relativa decisione deve risultare dal verbale e deve essere formalmente comunicata ai componenti che non abbiano partecipato alla riunione in cui è stata assunta la decisione medesima.
7. Per l'espletamento della relativa attività le sottocommissioni si avvalgono della segreteria del rispettivo Comitato provinciale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Pubblicità

1. Il presente Regolamento, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di trasparenza, è pubblicato sul sito istituzionale e sul sito intranet dell'Istituto.